

REGOLAMENTO (CE) N. 2871/94 DELLA COMMISSIONE
del 25 novembre 1994
che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
 visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,
 considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni bovine congelate sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1952/94 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2591/94⁽⁴⁾;
 considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1952/94 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare

i prelievi conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni bovine congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 74.

⁽⁴⁾ GU n. L 274 del 26. 10. 1994, pag. 7.